DECISIONI

DECISIONE 2012/173/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato le proposte che consentono l'istituzione di un centro operativo e il relativo mandato.

(2) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.

(3) Il 7 aprile 2008, con la decisione 2008/298/PESC [1], il Consiglio ha modificato la decisione 2001/80/PESC, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea [2], volta a precisare, tra l'altro, i compiti dello Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS) in relazione al centro operativo dell'UE.

(4) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC [3] relativa all'operazione Atalanta volta a contribuire alla dissuasione della pirateria al largo della Somalia.

(5) Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC [4] relativa ad una missione militare dell'UE volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia).

(6) Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato un quadro strategico per il Corno d'Africa inteso a guidare l'impegno dell'UE nella regione.

(7) Il 1º dicembre 2011 il Consiglio ha convenuto di accelerare la pianificazione per l'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Corno d'Africa, conformemente al relativo mandato.

(8) Il 16 dicembre 2011 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi della missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali, come una missione civile di PSDC con competenze militari.

(9) Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha convenuto di attivare il centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa.

(10) Il centro operativo dell'UE dovrebbe facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa, nel contesto del quadro strategico per il Corno d'Africa e in stretto collegamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa.

(11) Il centro operativo dell'UE dovrebbe essere sostenuto dalle strutture esistenti dell'EUMS, rafforzate con l'elemento di supporto dell'EUTM Somalia e la squadra di collegamento Atalanta.

(12) Tenuto conto dell'esigenza di ottimizzare il suo sostegno per tutte le missioni e le operazioni PSDC, l'EUMS dovrebbe fornire sostegno al centro operativo dell'UE nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Attivazione del centro operativo dell'UE

1. Il centro operativo dell'UE è attivato a sostegno delle missioni e dell'operazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Corno d'Africa, vale a dire l'Operazione Atalanta, l'EUTM Somalia e la prevista missione civile PSDC per lo sviluppo delle capacità marittime regionali.

[1] GU L 102 del 12.4.2008, pag. 25.
[2] GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7.
[3] GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
[4] GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

2. L'attivazione del centro operativo dell'UE non pregiudica le rispettive catene di comando militari e civili delle missioni e dell'operazione, di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Mandato e compiti

1. Il centro operativo dell'UE fornisce sostegno nel campo della pianificazione operativa e dello svolgimento dell'operazione Atalanta, dell'EUTM Somalia e della futura missione civile PSDC per lo sviluppo delle capacità marittime regionali, al fine di aumentare l'efficienza, la coerenza e le sinergie. In questo contesto, il centro operativo dell'UE contribuisce a facilitare lo scambio di informazioni, a migliorare il coordinamento e a rafforzare le sinergie tra sfera civile e militare.

2. Il centro operativo dell'UE svolge i compiti seguenti:

a) fornire, sfruttando le sue competenze militari e le sue competenze specializzate in materia di pianificazione, sostegno diretto al comandante civile dell'operazione per la pianificazione operativa e condurre la missione di rafforzamento delle capacità marittime regionali;

b) fornire sostegno al comandante della missione EUTM e rafforzare il coordinamento strategico fra la l' EUTM Somalia e l'altra missione e operazione PSDC nel Corno d'Africa;

c) mettersi in collegamento con l'operazione Atalanta;

d) fornire, su richiesta, sostegno alla direzione «Gestione delle crisi e pianificazione» (CMPD) nella sua pianificazione strategica per le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa;

e) facilitare l'interazione fra le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa e le strutture situate a Bruxelles;

f) facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra l'operazione Atalanta, l'EUTM Somalia e lo sviluppo delle capacità marittime regionali, nel contesto della strategia per il Corno d'Africa e in collegamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa.

Articolo 3

Capo del centro operativo dell'UE

1. Il capitano Ad VAN DER LINDE (Marina) è nominato capo del centro operativo dell'UE per un periodo di due anni, rinnovabile con decisione del Consiglio.

2. Il capo del centro operativo dell'UE esercita le sue funzioni sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e, se del caso, sotto la direzione militare del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC).

3. Il capo del centro operativo dell'UE esercita la propria autorità sul personale di tale centro per tutti gli aspetti connessi al mandato e ai compiti dello stesso.

4. Il capo del centro operativo dell'UE è competente per rispondere alle richieste rivolte al centro operativo dell'UE dal comandante civile dell'operazione, dal comandante operativo per l'operazione Atalanta, dal comandante della missione EUTM e dalla CMPD. Ne assicura il corretto funzionamento e coordina l'uso efficiente delle sue capacità. La responsabilità definitiva per i documenti di pianificazione operativa e le decisioni sullo svolgimento delle missioni e dell'operazione spetta, rispettivamente, al comandante civile dell'operazione, al comandante della missione EUTM e al comandante operativo per l'operazione Atalanta.

5. Entro i limiti della propria responsabilità il capo del centro operativo dell'UE riferisce periodicamente all'EUMC e al CPS.

Articolo 4

Organico

1. Le risorse umane del centro operativo dell'UE comprendono:

a) il personale messo a disposizione dall'EUMS;

b) l'elemento di supporto dell'EUTM;

c) la squadra di collegamento Atalanta;

d) il personale distaccato dagli Stati membri.

2. Le risorse umane messe a disposizione del centro operativo dell'UE abbracciano tutte le competenze militari richieste per attuare correttamente il suo mandato e i suoi compiti sulla base di un piano di attuazione presentato al CPS e sono soggette a riesame periodico. Il capo del centro operativo dell'UE è responsabile per la definizione precisa della competenza richiesta, in stretto collegamento con i comandanti dell'operazione e delle missioni, del comandante civile dell'operazione, nonché dell'EUMS.

3. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ([1]).

Articolo 5

Misure organizzative

Il centro operativo dell'UE è organizzato in base a responsabilità funzionali corrispondenti ai requisiti per le missioni e l'operazione PSDC che esso sostiene.

([1]) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

Articolo 6

Sostegno da parte dell'EUMS

Nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUMS fornisce sostegno al centro operativo dell'UE conformemente al suo mandato:

a) assicurando che il personale, gli impianti e le apparecchiature del centro operativo dell'UE siano disponibili e pronti;

b) provvedendo alla manutenzione, all'aggiornamento e alla sostituzione delle apparecchiature del centro operativo dell'UE;

c) provvedendo alla manutenzione dei locali usati dal centro operativo dell'UE.

Articolo 7

Finanziamento

1. Il personale messo a disposizione dall'EUMS è finanziato conformemente alle norme applicabili all'EUMS.

2. Il personale fornito dagli Stati membri è costituito da esperti nazionali distaccati senza spese.

3. I costi di viaggio e di altro tipo non coperti dai bilanci delle rispettive missione e operazione PSDC sono a carico del bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna, fatte salve le norme finanziarie applicabili.

Articolo 8

Revisione

Il mandato, i compiti, il funzionamento e il finanziamento del centro operativo dell'UE, nel contesto delle strutture generali dell'UE per la gestione delle crisi, sono sottoposti a revisione il 24 settembre 2012 e in seguito a intervalli regolari. La presente decisione può essere, se del caso, riveduta.

Articolo 9

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica per un periodo iniziale di due anni.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON